



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Gara ad evidenza europea

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Economico finanziario e tributario n..... del2026, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di Tesoreria conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, si dà atto che per il servizio oggetto del presente affidamento (CPV 66600000-6 – Servizi di tesoreria) non risultano adottati criteri ambientali minimi (CAM) specifici.

L'individuazione del soggetto con il quale sottoscrivere il contratto avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura di gara, come previsto all'art. 1, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato allegato.

Il presente disciplinare recepisce la normativa vigente e, in particolare, il D. Lgs. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG:

CPV: 66600000-6 - Servizi di tesoreria

NUTS: ITC4C

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: <https://comune.sestosangiovanni.mi.it/>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il dott. Nicodemo Silvestri (n.silvestri@sestosg.net)

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche

"Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:
<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite la Piattaforma si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato nella procedura sulla Piattaforma, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La procedura sulla Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CieID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

[Strumenti di Supporto - ARIA](#)

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione;
3. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
4. eDGUErequest (formato xlm);
5. Patto di integrità;
6. Dichiarazione di equivalenza del CCNL;
7. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.
Elaborati progettuali
8. Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;
9. Allegato 1.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente *link*:

.....

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" con il seguente ID:

.....

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide e Manuali" al seguente *link*:

[Guide e manuali - ARIA](#)

4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **12 ottobre 2026** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **16 ottobre 2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma nella sezione "Documentazione di gara". Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente

tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SinTel, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del servizio di tesoreria il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza della normativa vigente e delle disposizioni contenute nell'allegata convenzione. Il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione di titoli e valori.

Le condizioni e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite da tutti gli atti di gara e dai loro allegati, parti integranti di essi.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto avente a oggetto il servizio di Tesoreria comunale è costituito da un unico lotto non frazionabile né ulteriormente suddivisibile, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in ragione della natura intrinsecamente unitaria delle prestazioni richieste e per garantire economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

La gestione unitaria del servizio di Tesoreria, che comprende in modo integrato le attività di riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia di titoli e valori, gestione dei flussi informatici SIOPE+, supporto operativo e adempimenti contabili, costituisce infatti un complesso funzionale inscindibile. La frammentazione in lotti distinti comporterebbe duplicazioni procedurali, aumento dei costi gestionali, dispersione delle responsabilità, maggiori rischi operativi e un significativo allungamento dei tempi di controllo e rendicontazione. Ciò risulterebbe contrario ai principi di efficienza e buon

andamento dell'amministrazione, oltre che incompatibile con la necessaria continuità del presidio finanziario dell'Ente.

L'unicità del lotto, pertanto, assicura la piena integrazione dei processi contabili e finanziari, la coerenza dei flussi di tesoreria, la semplificazione dei controlli, la riduzione delle criticità operative e la salvaguardia dell'economicità complessiva del servizio.

In ogni caso, la scelta di ricorrere a un unico lotto non limita la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, le quali possono concorrere singolarmente, in forma associata o consorziata, oppure mediante avvalimento, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

5.3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è definito dalla seguente tabella:

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (€)
1	Servizio di Tesoreria	66600000-6	P	
(a)	Importo del servizio tesoreria annuo			€ 30.000,00
(b)	Importo del servizio tesoreria quinquennale a base di gara			€ 150.000,00
(c)	di cui costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023)			€ 0,00
(d)	di cui costi della manodopera (art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023)			60.000,00

Gli importi sopra indicati sono da intendersi oltre IVA al 22% (€ 33.000,00).

Il servizio è affidato a titolo oneroso, mediante corresponsione di un compenso e attraverso il riconoscimento di condizioni economiche connesse alla gestione dei flussi finanziari.

I costi della sicurezza **(c)** da interferenza sono pari a € 0,00. Per la presente procedura non sono previsti infatti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008. L'importo a base di gara **(b)** comprende i costi della manodopera **(d)** che la stazione appaltante ha stimato indicativamente, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in € 60.000,00 complessivi per l'intero periodo, calcolati, in via forfettaria e indicativa, tenuto conto della natura del servizio e dell'organizzazione tipica degli istituti bancari, nonché:

- del numero di addetti dedicati;
- dei costi unitari della manodopera, in relazione all'inquadramento contrattuale in relazione al contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento individuato alla stazione appaltante.

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, include altresì il valore presunto delle commissioni e delle ulteriori condizioni economiche connesse al servizio, determinato sulla base dei dati storici dell'Ente e delle modalità di utilizzo dei servizi accessori, stimato in € 10.000,00 annui, pari a complessivi € 50.000,00 per il quinquennio oltre IVA al 22%.

Il valore è calcolato su una stima del costo delle spese di gestione (corrispettivo riconosciuto al tesoriere per il servizio, emissione SDD, Bonifici, Commissione per transato POS, ecc..) a seguito della convenzione oggetto di gara, determinato tenendo conto delle componenti economiche variabili del servizio (commissioni, flussi di pagamento e

incasso, strumenti elettronici) relativi all'anno 2025, la cui entità non è predeterminabile ma stimabile sulla base dei dati storici, e all'importo del servizio indicato a base di gara. L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Il contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento più rappresentativo individuato dalla Stazione Appaltante, applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.01 al decreto citato, è il seguente:

- **J241 – CCNL Credito – ABI**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, nell'offerta economica, l'operatore ha l'obbligo di indicare, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera unitamente ai costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'applicazione di CCNL diversi da quello indicato (J241) non comporta automaticamente il riconoscimento delle tutele: essa è ammessa purché siano garantite tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza secondo il seguente ordine:

- in via preliminare, verifica se sussistano i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza legale di cui all'art. 3 dell'allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023, ossia se il contratto collettivo applicato dall'operatore economico sia stato sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nonché se sia riferito al medesimo settore o sottosettore di attività.

In presenza dei suddetti presupposti, l'equivalenza delle tutele si considera accertata e non è richiesta ulteriore verifica.

- In assenza di tali presupposti, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'equivalenza economico e normativa, accertando che il valore complessivo delle componenti fisse e obbligatorie della retribuzione globale annua sia almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e che le tutele normative non presentino scostamenti peggiorativi rilevanti, tenuto conto dei principali istituti contrattuali del numero complessivo di differenze riscontrate.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il CCNL applicato sia coerente con l'attività oggetto dell'appalto e con la natura e dimensione dell'impresa.

NB: solo in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante (J241), l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, sulla domanda di partecipazione, l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

Costi della manodopera

Si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, l'indicazione separata dei costi della manodopera non comporta la loro esclusione dall'importo complessivo su cui calcolare il ribasso applicabile. Al contrario, la separazione ha funzione conoscitiva e trasparente nonché si pone a tutela della manodopera e verificabilità dei minimi salariali, ma non altera la base ribassabile. Una diversa impostazione dell'offerta, ossia lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo ribassabile, la renderebbe, infatti, indeterminata, impedendo la comparazione competitiva.

La "non ribassabilità" della manodopera non incide sull'obbligo di applicare la percentuale di ribasso all'intero importo (comprensivo della manodopera), ma riguarda soltanto la facoltà dell'operatore di non ribassare quella specifica voce qualora non possa dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale.

Infatti, resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, per l'operatore economico di dimostrare che un costo diverso della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che non abbia ripercussioni negative sui

trattamenti salariali minimi delle maestranze previsti dal contratto collettivo di riferimento. Gli operatori economici concorrenti potranno, quindi, indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante potrà dare luogo, nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati, alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala giacché l'onere istruttorio della stazione appaltante per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori medi indicati dalla stazione appaltante.

6. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

6.1 DURATA

La durata della convenzione è pari a **5 (cinque)** anni naturali e consecutivi, dalla data di stipulazione del contratto o di attivazione (avvio) del servizio nel caso di consegna in via anticipata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, e dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, escluse le eventuali opzioni di proroga previste all'art. 6.3 e salvo i casi di risoluzione anticipata previsti all'art. 25 della bozza di convenzione allegata al disciplinare.

L'eventuale avvio anticipato del servizio non incide sulla durata complessiva del contratto.

La stazione appaltante esercita la facoltà di risoluzione anticipata comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata, dallo stesso indicata in sede di gara, almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del citato decreto, così come modificato dall'art. 45, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 209/2024, le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 32 della bozza di convenzione, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Non trova applicazione il comma 2 dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023.

6.2 REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto è soggetto a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico del rapporto contrattuale nel corso della sua durata, in attuazione del principio di cui all'art. 9 del medesimo decreto. La revisione dei prezzi si applica esclusivamente al compenso annuo del servizio di tesoreria di cui all'art. 5.3 del presente disciplinare. Restano escluse dalla revisione le condizioni economiche offerte relative a tassi, spread, commissioni e ogni altra componente finanziaria, che rimangono fisse e invariabili per tutta la durata contrattuale.

Ai fini della determinazione delle variazioni di prezzo, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), in ragione della natura del servizio, individuato tramite CPV 66600000 -6, e dell'assenza di specifici indici settoriali applicabili di cui alle tabelle D1, D2 o D3 dell'Allegato II. bis al D. Lgs. 36/2023.

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) sul compenso annuo del servizio di tesoreria, è determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_n - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice del mese di aggiudicazione, quale momento fisiologico di conclusione della procedura. Qualora l'aggiudicazione intervenga oltre il termine previsto per la conclusione della procedura, si assume l'indice relativo al mese di scadenza di tale termine.

I_n = indice di aggiornamento del mese di riferimento per la revisione.

L'indice base I_0 rimane invariato per l'intera durata del contratto e costituisce il riferimento unico per la determinazione delle variazioni. Ad ogni aggiornamento, l'indice I_n è posto a confronto con I_0 al fine di determinare la variazione percentuale complessiva.

Considerata la natura del servizio di tesoreria, non caratterizzato da significativa esposizione a variabilità inflattiva dei fattori produttivi, e la struttura dei corrispettivi prevalentemente finanziaria, non si ritiene necessario introdurre un meccanismo di revisione ordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, la variazione percentuale ($V\%$), come sopra determinata, superi la soglia del 5 (cinque) per cento, si applica la revisione straordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso è riconosciuto un adeguamento pari all'80 (ottanta) per cento della variazione eccedente la soglia del 5 (cinque) per cento sulle prestazioni da eseguire relative al compenso annuo.

La revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D. Lgs. 36/2023).

La verifica dell'andamento dell'indice è effettuata con cadenza almeno annuale. La revisione straordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, è applicata con riferimento alla variazione complessiva rilevata nel periodo di riferimento e non più di una volta per ciascun anno contrattuale, ferma restando la possibilità di ulteriori adeguamenti in presenza di variazioni eccezionali e significative.

L'indice sarà rilevato dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito <https://istat.it>

Al ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo, la revisione dei prezzi si applica altresì, per le attività soggette a subappalto previste al successivo art. 12 del presente disciplinare, ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, in proporzione alle prestazioni eseguite.

Resta ferma la possibilità per le parti di invocare la rinegoziazione secondo buona fede ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie, imprevedibili e non riconducibili alla normale alea contrattuale, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

6.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante potrà modificare il contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023.

a) Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto ai prezzi, patti e condizioni originariamente previsti. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

b) L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, di prorogare il contratto per una durata massima pari a **1 (uno) anno** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

c) In casi eccezionali, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del

contratto dopo la pubblicazione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 240.000,00, comprensivo dei costi della manodopera, così suddiviso:

Tabella n. 2

Descrizione	Importi (€)
Importo dell'appalto (60 mesi)	150.000,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale (12 mesi)	30.000,00
Valore globale stimato dell'appalto	240.000,00 (*)

(*) Il valore globale dell'appalto è comprensivo del valore presunto delle commissioni e delle ulteriori condizioni economiche connesse al servizio sopra indicato tenuto conto anche della proroga contrattuale.

L'importo dell'IVA al 22% relativa alla proroga contrattuale è pari a € 6.600,00.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** (ossia non invitati alla successiva procedura negoziata) qualora l'ente concedente accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *“rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora l'ente concedente accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni

tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023 **comporta l'esclusione automatica** del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e del comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la Stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'art. 95, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self Cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Pertanto, se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se invece la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di

aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla Stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la Stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della Stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui all'art. 98 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non rispettano le clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di **esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

9.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - (periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 l'operatore economico concorrente, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali

dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(b) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(c) Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, **tutti** gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 o di non essere ad essi soggetti;

2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari ad almeno il 30% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Si precisa, conformemente alla giurisprudenza formatasi sull'art. 47 del D.L. 77/2021, trasfusa nell'art. 1 dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023 (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7.11.2023, n. 1244, confermata da Cons. di Stato, Sez. V, 20.3.2024, n. 2688), che l'obbligo consiste nel rispetto delle suddette quote percentuali solo in relazione alle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto.

9.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

9.3 REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere:

(d) iscrizione nel **Registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al D. lgs. 36/2023.

(e) autorizzazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure
abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per le banche stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione.

Ai fini della comprova del requisito **(d)**, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della comprova del requisito **(e)**, l'autorizzazione è verificata d'ufficio dalla stazione appaltante ove possibile o acquisita anche tramite il FVOE.

9.4 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria non è richiesto in quanto assorbito dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e della connessa iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss. mm. ii., ovvero dal possesso dei requisiti di legge in caso di soggetti di cui all'art. 208, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000.

9.5 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(f) aver svolto, negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, servizi analoghi a quello oggetto della gara in favore di **almeno cinque Enti locali**, ciascuno con popolazione **non inferiore a 20.000 abitanti**.

Per *servizi analoghi* si intende l'aver svolto, nel periodo di riferimento, del complesso delle attività proprie del servizio di tesoreria, comprendenti, la gestione finanziaria dell'Ente, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di valori e la gestione dei connessi adempimenti contabili e informativi, nel rispetto della normativa vigente.

Il requisito è stabilito in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della complessità, continuità operativa, responsabilità finanziaria e necessità di integrazione con sistemi informativi dedicati proprie del servizio di tesoreria, nonché della dimensione demografica minima degli enti serviti.

I concorrente deve dichiarare tale requisito nella domanda di partecipazione, o documento equipollente, indicando per ciascun servizio:

- l'Ente committente;
- la popolazione residente dell'Ente;
- il periodo di esecuzione;
- l'oggetto delle prestazioni svolte.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

9.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità

I requisiti di cui al punto **(d)**, **(e)** devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto **(f)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs. 36/2023.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui alla lettera f), e i soggetti aggregati di cui alla lettera h) del medesimo articolo, le quote di partecipazione e di esecuzione possono essere liberamente stabilite, purché compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori economici.

I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modificarle previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la coerenza con i requisiti di qualificazione e con l'offerta tecnica presentata.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia sostituito o estromesso un componente privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante valuterà le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo decreto, al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

9.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del citato decreto i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) hanno l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate concorrono; i consorzi stabili di cui al comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Quando la consorziata esecutrice designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. lgs. 36/2023:

- I requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 devono essere posseduti **sia** dal consorzio, **sia** dalle consorziate esecutrici, **nonché** da quelle che prestano i requisiti.
- I consorzi stabili eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

I requisiti di cui al punto **(d)** ed **(e)** dovranno essere posseduti dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), e dell'Allegato II.12 del D. lgs. 36/2023:

a) I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) utilizzano i requisiti propri, potendo valorizzare, nel novero di questi, anche i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

b) Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio, anche se formalmente posseduti dalle singole consorziate.

Il consorzio si qualifica quale unico soggetto concorrente e contraente, ferma restando la possibilità di avvalersi, ai fini della qualificazione, delle risorse e capacità delle consorziate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le consorziate indicate come esecutrici devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché dei requisiti tecnici eventualmente richiesti in relazione alle prestazioni che saranno chiamate a eseguire.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto ai fini dell'ammissione o esclusione del concorrente.

10. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è** consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi).**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a

disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

11. CLAUSOLA SOCIALE, REQUISITI DI ESECUZIONE,

11.1 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, nell'ambito della propria organizzazione aziendale e fatti salvi i limiti derivanti

dalla natura del servizio di tesoreria.

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

11.2 REQUISITI DI ESECUZIONE

1) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. SUBAPPALTO

Il servizio di tesoreria, inteso quale complesso delle operazioni di gestione finanziaria dell'Ente non può essere subappaltato in quanto attività soggetta a requisiti di abilitazione ex art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e ad autorizzazione/vigilanza della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 385/1993.

Non è pertanto consentito subappaltare o sub-affidare funzioni che implicino l'esercizio diretto di attività bancaria o finanziaria o che interferiscano con la responsabilità del Tesoriere nella gestione della cassa dell'Ente.

Non sono pertanto in alcun caso subappaltabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi inerenti alla gestione dei flussi finanziari, le operazioni di incasso e pagamento, la gestione dei conti di tesoreria, le riconciliazioni contabili, le attività soggette a vigilanza o per cui è richiesta autorizzazione bancaria.

In conformità all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto è ammesso esclusivamente per servizi ausiliari, privi di autonomia funzionale e non rientranti tra le attività che costituiscono il servizio di tesoreria. Rientrano tra i servizi ausiliari subappaltabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i servizi di manutenzione e assistenza tecnica di software non bancari di supporto;
- i servizi logistici e materiali privi di impatto sulle funzioni finanziarie;
- i servizi di stampa, postalizzazione o digitalizzazione documentale non connessi a operazioni contabili;
- servizio di conservazione sostitutiva a norma e di Tramite Pa;

purché tali attività non comportino alcuna interferenza con la gestione delle funzioni di tesoreria.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto per tali attività ausiliarie, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le

condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto devono essere affidati, per almeno il 20% dell'importo delle prestazioni effettivamente subappaltabili, a micro, piccole e medie imprese (MPMI). I concorrenti possono indicare nella domanda di partecipazione – o documento equipollente – una percentuale superiore, qualora ciò sia coerente con l'oggetto, le caratteristiche o il mercato delle prestazioni ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, **è vietato** il subappalto a cascata in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni ausiliarie oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023.

13. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, pari al **2%** dell'importo del servizio, e precisamente di importo pari a **€ 3.000,00** salvo le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPA, accedendo al sito istituzionale [Benvenuto](#)
Occorrerà quindi selezionare “pagamenti spontanei” e successivamente “deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto”. Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda i concorrenti a prendere visione del documento al presente link:

[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria, **a pena di esclusione**, deve essere, contemporaneamente:

- emessa e sottoscritta digitalmente (ossia essere nativa digitale) da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi

mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
7. e del caso, l'espressa relativa indicazione di gestione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE.

L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se **tutti** soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se **sia** il Consorzio **sia** la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certifi-

cazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti **esclusivamente** da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente:

- che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. lgs. 36/2023;

ovvero

- che sia verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico possieda una o più delle seguenti certificazioni o marchi in corso di validità tra quelle previste dall'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023:

- Uni En Iso 9001;

- Uni En Iso 14001;

- Uni Iso 45001;

- SA 8000;

- Uni/Pdr 125;

- Uni Iso 37001;

Ulteriori certificazioni, ancorché previste nel citato allegato II.13, **non** saranno considerate ai fini della riduzione del 20%.

NB: le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili tra loro.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione di cui al punto **d)** si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se **uno** dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o **una** delle imprese refiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio **o** una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione** che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia con importo inferiore a quello dovuto.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

La delibera ANAC è reperibile al seguente *link*:

[Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo ANAC, ove esso sia previsto, è **obbligatorio** ed è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La verifica dell'avvenuto pagamento del contributo è effettuata mediante l'allegazione alla documentazione amministrativa della ricevuta di transazione rilasciata da PagoPA o da

documento equipollente

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore **escluso** dalla gara.

NB: Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

16. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 22 ottobre 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

18. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc. ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere

sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda;
- **è sanabile** il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza;
- **è sanabile** la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo Internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale e/o della comprova di invio a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.
- **è sanabile** la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, una garanzia fideiussoria non emessa e firmata digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed

economica;

- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi è causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

20. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indicare la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- eDGUErequest;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Certificazioni ISO **[Eventuale]**
- Contributo ANAC;
- Patto di integrità;
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di soggetti plurioggettivi **[Eventuale]**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un alert all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invia offerta" della Piattaforma è l'unica modalità consentita per l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di non inviare documenti al di fuori di tale modalità.

Al fine di garantire la corretta compilazione dei moduli, si raccomanda di aprire i documenti mediante browser web (quali, a titolo esemplificativo, Chrome, Edge o Firefox).

20.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione – Concorrente" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedere paragrafo 20.3 del disciplinare).

- 1) in caso di partecipazione in forma singola: dal legale rappresentante;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti**: dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti**: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023): dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**: dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**: da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica: da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**: da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei

fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dovrà dichiarare, inoltre:

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2022;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

20.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 20.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_2026_SERVIZI_TESORERIA.xml"

allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il *file* (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il *file* sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al *link* di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico potrà effettuare l'*upload* del *DGUERequest* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP ai presenti *link*:

[Home - ARIA](#)

[Homepage | Acquisti in rete](#)

I servizi sono utilizzabili a seguito di *login*. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso (*account*) a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUERequest l'operatore economico può

consultare le istruzioni reperibili ai seguenti [link](#):
[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)
[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il *DGUE*Response, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'*eDGUE*request messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del *file* per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

20.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facentene parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avvalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di marche da bollo da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

20.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, nativa digitale in formato elettronico e firmata digitalmente, intestata al Comune di Sesto San Giovanni secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

20.5 [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano le riduzioni dell'importo della cauzione.

In caso di non allegazione delle certificazioni, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000, è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

20.6 Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

20.7 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente. Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

20.8 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente produce:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

NB: alla data di pubblicazione della presente procedura, per gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, il rapporto sulla situazione del personale da produrre è quello riferito al biennio 2024-2025, per il quale risultano scaduti i termini di redazione e trasmissione previsti dalla normativa vigente. Non è pertanto considerata idonea la produzione del rapporto riferito al biennio 2022-2023 in sostituzione di quello relativo al biennio 2024-2025.

20.9 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 10.

20.10 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale], in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi **[indicare quali]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

c) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

ci) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

1. che è stato emesso il provvedimento **(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)** in data **[indicare data]** da parte di **[indicare soggetto]**;

2. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
5. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

21. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo step il concorrente predispone, la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, le specifiche tecniche in esso contenute nei termini in cui sono state trasfuse nel

Capitolato speciale dell'appalto e relativi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà:

- contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica richiesta negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 20.1 e contiene obbligatoriamente il documento di cui al punto **(1)** e facoltativamente di cui ai punti **(2)** e **(3)**.

(1) Relazione tecnica;

(2) Dichiarazione elementi tecnici;

(3) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(4) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione tecnica

L'operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica completa ed esaustiva in cui vengono trattati i seguenti criteri oggetto di valutazione:

- 1 – Orario di apertura dello sportello per operazioni di cassa;
- 2 – Numero di filiali aperte sul territorio comunale;
- 3 – Sostegno e sviluppo sostenibilità ambientale;
- 4 – Sostegno e sviluppo dell'economia locale;
- 5 – Proposte di miglioramento metodologico e informatico;
- 6 – Attivazione di uno sportello ATM di cassa continua integrata presso le sedi comunali con ritiro delle somme depositate;
- 7 – Migliorie non espressamente richieste.

La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 10 (dieci) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, dimensione 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Non è concessa la presentazione di allegati.

Il limite delle dieci facciate per la redazione dell'offerta tecnica, così come il divieto degli allegati, è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

Il contratto di avvalimento deve contenere l'indicazione chiara e dettagliata dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, nonché il riferimento al criterio premiale cui tali requisiti si correlano, ai fini dell'attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell'offerta.

(3) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico, in caso di richiesta di oscuramento di parti dell'offerta, allega:

- una dichiarazione firmata contenente i dettagli delle parti della suddetta offerta che si intendono coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretare;
- una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

22. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

Poiché la presente procedura è caratterizzata da un sistema plurimo di parametri economici, non gestibili integralmente dalla Piattaforma, l'attribuzione del punteggio economico avverrà **unicamente** sulla base dei dati indicati dall'operatore economico nel modello "Offerta economica Tesoreria 2026" predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

La formulazione della graduatoria provvisoria sarà pertanto effettuata mediante elaborazione esterna alla Piattaforma, tenuto conto dell'impossibilità della stessa di gestire contestualmente più parametri economici differenziati.

Tuttavia, stante l'obbligo che la Piattaforma impone al concorrente, durante il procedimento di invio dell'offerta, di valorizzazione dei campi economici, l'operatore concorrente dovrà procedere come segue:

(a) compila il file allegato "Offerta economica Tesoreria 2026" indicando:

1. i valori offerti nei rispettivi campi di compilazione, identificati con i numeri da 1 a 9 corrispondenti ai criteri di cui alla tabella n. 6 del paragrafo 25.5, con le modalità in essa contenute. Si ricorda che, in caso di offerta in termini percentuali, dovranno essere indicato un massimo di cinque cifre decimali (qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale), mentre in caso di offerta in termini economici, i decimali massimi consentiti saranno due (anche in questo caso, qualora il numero di decimali sia maggiore, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale).
2. inserisce la stima dei costi aziendali complessivi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a € 0,00 per l'appalto in oggetto);
3. inserisce la stima dei costi della manodopera complessivi quantificati dall'operatore economico.

(b) All'interno del percorso guidato valorizza, a sistema sulla Piattaforma, i seguenti campi economici:

1. nel campo "Offerta economica", il concorrente inserisce il compenso complessivo quinquennale offerto, espresso in euro con un massimo di due decimali, per lo svolgimento del servizio di tesoreria, determinato sulla base del compenso annuo indicato nel criterio economico n. 9 di cui alla tabella n. 6. Il valore inserito ha natura esclusivamente tecnica ed è richiesto dalla Piattaforma ai fini della presentazione dell'offerta ed è coerente con l'importo a base di gara, ma non esaurisce la valutazione economica, che sarà effettuata esclusivamente sulla base di tutti i criteri economici previsti nel modello "Offerta economica Tesoreria 2026";
2. nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali complessivi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. nel campo "di cui i costi del personale", il concorrente inserisce la stima complessiva dei costi della manodopera quantificati dall'operatore economico.

I valori inseriti nei campi di cui ai punti 2) e 3) devono essere riferiti all'offerta economica complessiva e coerenti con la stessa e saranno oggetto di verifica da parte della Stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

Si richiede la massima attenzione nella valorizzazione dei medesimi valori offerti sulla

Piattaforma e sul modello di offerta economica. In caso di difformità tra il valore inserito nella Piattaforma e quello indicato nel modello "Offerta economica Tesoreria 2026", prevarrà esclusivamente quanto indicato nel modello stesso ai fini della valutazione economica.

23. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel". Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi **essenziali**.

Si deve quindi procedere con l'*upload* in Piattaforma del *file* debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'*upload* di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo *step* successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

24. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo *step* del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La Piattaforma restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Non trova applicazione il tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento di cui all'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 in quanto l'appalto non è considerato ad alta intensità di manodopera.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 3

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di punteggio tecnico per accedere alla fase economica della procedura.

25.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è quindi attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella di dettaglio con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata come "Tipologia di Punteggi" vengono indicati:

- i **"Punteggi Discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
 - i **"Punteggi Quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
 - i **"Punteggi Tabellari"**, vale a dire criteri *"on/off"* per i quali il punteggio viene attribuito *in toto* se il concorrente è in possesso di quanto richiesto mentre non viene attribuito (ossia viene attribuito un punteggio pari a zero) se il concorrente non ne è in possesso o ne è in possesso in modo parziale o incompleto, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.
- Gli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari sono specificati e ponderati come segue:

Tabella n. 4

	Descrizione	Tipologia di punteggio	Punteggio massimo attribuibile
1)	Orario di apertura al pubblico per operazioni di cassa Il criterio è finalizzato a garantire una maggiore accessibilità del servizio di tesoreria per l'utenza e per l'Ente, nonché una più efficace operatività delle attività di pagamento e riscossione. L'operatore economico può proporre di effettuare il servizio di tesoreria con apertura dello sportello al pubblico e al Comune per operazioni di cassa per cinque giorni a settimana secondo una fascia oraria giornaliera almeno pari a quella prevista come minima di tre ore e trenta minuti dallo schema di convenzione all'art. 1, punto 1. Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: - all'offerta che prevede l'apertura dello sportello al pubblico e al Comune per operazioni di cassa per cinque giorni a settimana secondo una fascia oraria giornaliera almeno pari a quella prevista come minima dallo schema di convenzione (tre ore e trenta minuti) verranno assegnati punti 10; - all'offerta che NON prevede l'apertura dello sportello al pubblico e al Comune per operazioni di cassa per cinque giorni a settimana secondo una fascia oraria giornaliera almeno pari a quella prevista come minima di tre ore e trenta minuti dallo schema di convenzione all'art. 1, punto 1, verranno assegnati punti 0;	Criterio tabellare	10
2)	Numero di filiali aperte sul territorio comunale. Il criterio è finalizzato a garantire una maggiore accessibilità del servizio di tesoreria per l'utenza e per l'Ente, nonché una più efficace operatività delle attività di pagamento e riscossione. L'operatore economico può proporre di effettuare il servizio di tesoreria anche presso altre filiali effettivamente operative, aperte sul territorio comunale. Il servizio svolto presso sportelli delle altre filiali dovrà essere effettuato in circolarità, vale a dire secondo modalità che consentano di evidenziare una numerazione progressiva delle operazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica. Il punteggio verrà attribuito nel modo seguente: - all'offerta che prevede il maggior numero di filiali verranno assegnati punti 9; - per le altre offerte si procede proporzionalmente ($n. \text{ di filiali offerte} / n. \text{ di filiali dell'offerta migliore} \times n. \text{ punti massimi assegnabili}$). In caso di offerta di ulteriori filiali con attività di sportello sarà richiesta l'apertura minima prevista dallo schema di convenzione indipendentemente da quanto offerto al precedente criterio 1.	Criterio Quantitativo	9
3)	Sostegno e sviluppo sostenibilità ambientale: (art. 31.2 dello	Criterio	5

	Schema di convenzione) L'operatore economico può presentare proposte progettuali finalizzate al sostegno e allo sviluppo della sostenibilità ambientale attraverso strumenti finanziari destinati a imprese e cittadini, quali, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di plafond per investimenti orientati al risparmio energetico o alla transizione ecologica. Le proposte devono essere strettamente connesse all'attività bancaria e finanziaria dell'operatore economico e coerenti con il servizio di tesoreria. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) entità del plafond messo a disposizione; b) condizioni economiche applicate (tassi, durata, agevolazioni); c) accessibilità e modalità di utilizzo da parte di imprese e cittadini; d) coerenza e impatto delle proposte in materia di sostenibilità ambientale. Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione sulla base di coefficienti compresi tra 0 e 1, in relazione al grado di rispondenza della proposta agli elementi sopra indicati.	discrezionale	
4)	Sostegno e sviluppo dell'economia locale: (art. 31.3 dello Schema di convenzione) L'operatore economico può presentare proposte progettuali relative al sostegno e allo sviluppo dell'economia locale. Le proposte devono essere riconducibili all'attività bancaria e finanziaria dell'operatore economico e finalizzate al sostegno del tessuto economico locale (imprese, artigianato, commercio, famiglie). Il presente criterio riguarda specificamente interventi volti allo sviluppo economico e produttivo del territorio. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) tipologia e qualità delle misure proposte; b) impatto sul tessuto economico locale; c) accessibilità delle iniziative per imprese e cittadini; d) eventuale entità delle risorse messe a disposizione. Il punteggio sarà attribuito mediante coefficienti compresi tra 0 e 1, in relazione al grado di rispondenza della proposta agli elementi sopra indicati.	Criterio discrezionale	5
5)	Proposte di miglioramento metodologico ed informatico Nell'ambito dei perfezionamenti metodologici ed informatici di cui all'art. 4.1 dello Schema di Convenzione, 'offerente può proporre soluzioni migliorative finalizzate all'ottimizzazione del servizio di tesoreria. Le proposte devono riguardare, in particolare, l'ottimizzazione dei processi operativi, la digitalizzazione dei servizi, l'integrazione informatica con i sistemi dell'Ente e il miglioramento della fruibilità dei dati. Sarà in particolare apprezzato il miglioramento delle funzionalità di consultazione on-line parametrata dei conti correnti. Le proposte migliorative, ove attivate dall'Amministrazione, costituiscono obbligo contrattuale per l'aggiudicatario. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) livello di innovazione delle soluzioni proposte; b) grado di integrazione con i sistemi informativi dell'Ente; c) miglioramento della consultazione e gestione dei dati; d) utilità e fruibilità per l'Ente e per l'utenza; e) concretezza e realizzabilità delle proposte. Il punteggio sarà attribuito mediante coefficienti compresi tra 0 e 1, in relazione al grado di rispondenza della proposta agli elementi sopra indicati.	Criterio discrezionale	8

6)	Attivazione di uno sportello ATM di cassa continua integrata presso le sedi comunali con ritiro delle somme depositate L'operatore economico può offrire l'attivazione presso la sede principale del Comune di uno sportello ATM con servizio di cassa continua integrata e ritiro delle somme depositate. Saranno attribuiti 15 punti in caso di offerta conforme a quanto sopra richiesto. Non verrà attribuito alcun punteggio qualora il concorrente non offra il servizio o lo offra in modo parziale. Si intende offerta parziale qualsiasi proposta che non preveda congiuntamente l'installazione dello sportello, l'attivazione del servizio di cassa continua e il ritiro delle somme depositate. Il servizio, ove offerto, costituisce obbligo contrattuale per l'aggiudicatario.	Criterio Tabellare	15
7)	Migliorie non espressamente richieste Il concorrente può proporre ulteriori migliorie non espressamente richieste, purché strettamente correlate all'oggetto dell'appalto e riconducibili al servizio di tesoreria. Per miglioria si intende una proposta autonoma, concretamente realizzabile e idonea a determinare un effettivo miglioramento del servizio rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara. La Commissione valuterà l'effettiva utilità, coerenza e realizzabilità delle proposte per l'Ente o per l'utenza. Per ciascuna miglioria ritenuta meritevole, saranno attribuiti 2 punti per ogni miglioria proposta ritenuta di interesse, fino ad un massimo di 8 punti . Non sono ammesse suddivisioni artificiali di una medesima proposta migliorativa al fine di ottenere un maggiore punteggio.	Criterio discrezionale	8

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

25.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DISCREZIONALI DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per ogni criterio di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, verrà effettuato, alternativamente, secondo uno dei seguenti due metodi:

a) Confronto a coppie

Qualora il numero di offerte ammesse di **pari o superiore a tre**, a ciascuno dei criteri indicati come **discrezionali**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti (1ª riparametrazione) variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

b) Metodo discrezionale

Qualora il numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, l'applicazione del metodo del confronto a coppie può risultare inadeguata, poiché la matrice di confronto diventa troppo ridotta e il calcolo dei pesi perde robustezza, con rischio di distorsioni dovute a singoli giudizi anomali. In tali casi, la Commissione adotterà il metodo discrezionale di seguito indicato, nel rispetto dei criteri di valutazione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Per ciascun criterio oggetto di valutazione, si procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuato:

Tabella n. 5

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Il coefficiente ottenuto mediante media aritmetica per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

25.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL CRITERIO QUANTITATIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Il coefficiente **Vi**, variabile da zero ad uno, per il criterio **quantitativo 2)** viene calcolato, tramite l'applicazione della seguente formula:

$$C_i = N_i / N_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente (i-esimo) rispetto al requisito;

N_i = numero di sedi offerte dal concorrente (i-esimo);

N_{max} = numero di sedi offerte più conveniente.

Pertanto, viene premiato con 9 punti il concorrente che offre il numero di sedi numericamente, ossia in valore assoluto, più alto mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionato secondo la formula sopra indicata.

25.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL CRITERIO TABELLARE DELL'OFFERTA TECNICA

Per il criterio **tabellare 1)** il punteggio verrà attribuito *in toto* qualora il concorrente offra contemporaneamente:

- l'apertura dello sportello al pubblico e al Comune per operazioni di cassa per cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì;
- l'apertura secondo una fascia oraria giornaliera almeno pari a quella prevista come minima di tre ore e trenta minuti dallo schema di convenzione all'art. 1, punto 1.

Per il criterio **tabellare 6)**, il punteggio verrà attribuito *in toto* qualora il concorrente offra contemporaneamente:

- la predisposizione di uno sportello ATM;
- con servizio di cassa continua;
- con ritiro delle somme depositate presso la sede principale del comune.

Qualora il concorrente non offra quanto sopra richiesto, anche parzialmente, verranno attribuiti zero punti.

26.5 CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

Il punteggio tecnico complessivo del concorrente *i-esimo* è determinato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione tecnica secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum [C_{xi} * P_x]$$

dove

PT_i = punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo;
C_x = coefficiente per il criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo;
P_x = punteggio per il criterio X;
X = 1, 2, 3, ... 7 (numero di criteri di valutazione);
Σ = sommatoria.

25.6 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

A ciascuno degli elementi economici il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ponderazione.

Tabella n. 6

	Descrizione	Punteggio Massimo attribuibile
1)	Tasso attivo annuo lordo applicato sulle giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il tesoriere non rientranti nel circuito della Tesoreria Unica (art. 18.3 dello Schema di convenzione) o qualora nel corso di vigenza della convenzione dovessero subentrare norme di legge che escludano dall'obbligo del rispetto della normativa di Tesoreria Unica (art. 18.5 dello Schema di convenzione). È valutato lo scostamento in punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) vigente tempo per tempo, con liquidazione a cadenza trimestrale. Valutazione: • spread zero rispetto al parametro variabile di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 18 dello Schema di convenzione: punti 1,5; • per ogni variazione di 0,05 punti in più rispetto al parametro di riferimento variabile indicato ai commi 3 e 5 dell'articolo 18 dello Schema di convenzione verrà assegnato 0,5 punto in più, rispetto ai 1,5 punti, fino ad un massimo di 3 punti. • per ogni variazione di 0,05 punti in meno rispetto al parametro di riferimento variabile indicato ai commi 3 e 5 dell'articolo 18 dello Schema di convenzione, fino ad una riduzione massima di 0,15 punti, verrà assegnato 0,5 punto in meno, rispetto ai 1,5 punti. Gli scostamenti valutabili sono compresi tra -0,15% e +0,15% rispetto al parametro di riferimento. Valori eccedenti tali soglie saranno ricondotti ai limiti massimi di punteggio. N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione dello spread di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione dello spread comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.	3
2)	Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (art. 14 e 18.1 dello Schema di convenzione). È valutato lo spread in aumento/diminuzione rispetto all'Euribor 3 mesi (base 365) vigente tempo per tempo, franco commissione massimo scoperto o commissioni similari con liquidazione trimestrale. Valutazione: • spread zero rispetto al parametro variabile di cui al comma 1 dell'articolo 18 dello Schema di convenzione: punti 1,5; • per ogni variazione di 0,05 punti in più rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 18 dello Schema di convenzione, fino ad un aumento massimo di 0,15 punti, verrà assegnato 0,5 punto in meno, rispetto ai 1,5 punti;	3

	per ogni variazione di 0,05 punti in meno rispetto al parametro di riferimento variabile indicato al comma 1 dell'articolo 18 dello Schema di convenzione verrà assegnato 0,5 punti in più, rispetto a 1,5 punti fino ad un massimo di 3 punti. Gli scostamenti valutabili sono compresi tra -0,15% e +0,15% rispetto al parametro di riferimento. Valori eccedenti tali limiti saranno ricondotti al punteggio massimo o minimo previsto. N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione dello spread di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione dello spread comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.	
3)	Tasso di commissione migliore (più basso in termini percentuali) applicato sulle fidejussioni (art. 16 dello Schema di convenzione) Il punteggio è attribuito separatamente per ciascuna delle seguenti durate: - fino a 10 anni: max 1 punto - fino a 15 anni: max 1 punto - oltre 15 anni: max 1 punto L'offerta, per ciascuna durata, è espressa in termini percentuali, con un massimo di due decimali. In caso di offerte con un numero maggiore di decimali, si procederà al troncamento al secondo decimale. Per ciascuna categoria, il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: $Pi = (Offerta\ migliore / Offerta\ i) \times Pmax$ dove: - Offerta migliore = commissione percentuale più bassa tra quelle offerte - Offerta i = commissione percentuale offerta dal concorrente - Pmax = punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria (pari a 1 punto). Le offerte devono essere formulate distintamente per ciascuna categoria di durata. In caso di offerte pari a zero, la formula di cui sopra non si applica. Pertanto, qualora una o più offerte presentino una commissione pari a zero, alle stesse è attribuito il punteggio massimo previsto per la relativa categoria. In tal caso, qualora più concorrenti offrano una commissione pari a zero, il punteggio massimo è attribuito a tutte le relative offerte. N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione della commissione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.	3
4)	Commissioni di "acquiring" per ogni singola transazione effettuata con le apparecchiature P.O.S. PagoPa fisico e virtuale - art. 4.2 lett. h) e 29 dello Schema di convenzione. Premesso che il canone relativo all'installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS per la riscossione delle entrate comunali tramite funzioni di Pagobancomat o carta di credito è interamente a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di <i>acquiring</i> applicate per ciascuna transazione. Le commissioni di acquiring costituiscono condizioni economiche del servizio rilevanti ai fini della convenienza complessiva della gestione degli incassi dell'Ente e degli utenti. Il criterio è articolato nei seguenti quattro sub-criteri distinti, valutati separatamente: 4.1) Pagamenti tramite Pagobancomat (operazioni di importo superiore a € 30,00) – max 1 punto 4.2) Pagamenti tramite carte di credito (operazioni di importo superiore a € 30,00) – max 1 punto 4.3) Pagamenti tramite Pagobancomat (operazioni di importo fino a € 30,00) – max 1,5 punti 4.4) Pagamenti tramite carte di credito (operazioni di importo fino a € 30,00) – max 1,5 punti	5

	È attribuito maggiore punteggio alle operazioni di importo fino a € 30,00 al fine di incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici per transazioni di modesto valore. Le offerte devono essere formulate distintamente per ciascun sub-criterio e devono essere espresse esclusivamente in termini percentuali, con indicazione di un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte con un numero maggiore di decimali, si procederà al troncamento al secondo decimale ai fini della comparazione delle offerte e dell'attribuzione del punteggio. Per ciascun sub-criterio, il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: Pi = (Commissione migliore / Commissione offerta) × Pmax dove: - Commissione migliore = commissione percentuale più bassa tra quelle offerte per il relativo sub-criterio - Commissione offerta = commissione percentuale offerta dal concorrente - Pmax = punteggio massimo attribuibile per il singolo sub-criterio In presenza di offerte pari a zero, la formula non si applica. In tal caso, alla/e offerta/e pari a zero è attribuito il punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio. Qualora più concorrenti offrano una commissione pari a zero, il punteggio massimo è attribuito a tutte le relative offerte. N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione dello spread comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.	
5)	Commissioni applicate al servizio SDD (SEPA DIRECT DEBIT) per la riscossione delle entrate patrimoniali - art 4.2 lett. j) e 29 dello Schema di convenzione) Il criterio è articolato nei seguenti due sub-criteri distinti, valutati separatamente: 5.1) Disposizioni domiciliati su stessa banca Tesoriere – max 2 punti 5.2) Disposizioni domiciliati su altre banche – max 3 punti Le offerte devono essere formulate distintamente per ciascun sub-criterio. Le commissioni devono essere espresse in euro per singola disposizione, con un massimo di due decimali, senza componenti ulteriori o costi accessori. Per ciascun sub-criterio, il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: Pi = (Commissione migliore / Commissione offerta) × Pmax dove: - Commissione migliore = valore più basso tra quelli offerti per il relativo sub-criterio - Commissione offerta = valore offerto dal concorrente - Pmax = punteggio massimo attribuibile per il singolo sub-criterio La formula attribuisce il punteggio massimo all'offerta che presenta la commissione unitaria più bassa, espressa in euro per singola disposizione, e punteggi proporzionalmente decrescenti alle altre offerte. In presenza di offerte pari a zero, la formula non si applica. In tal caso, alla/e offerta/e pari a zero è attribuito il punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio. Qualora più concorrenti offrano una commissione pari a zero, il punteggio massimo è attribuito a tutte le relative offerte. N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione della commissione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.	5
6)	Commissioni addebitate per l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente (art. 11.12 dello Schema di convenzione) N.B.: si considerano in ogni caso esclusi da commissioni e spese i pagamenti fino a Euro 300,00 (trecento) o maggiore importo come da offerta (economica punto 7) nonché, totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo, inerenti le seguenti fattispecie: amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico	5

	consolidato di cui all'art. 1, c. 3 della legge n. 196/2006, organismi e enti strumentali e partecipate del comune, contributi assistenziali, contributi a istituti scolastici, verso ONLUS nell'esercizio di attività non commerciali, stipendi (compresi compensi assimilati a lavoro dipendente), emolumenti, beneficiari di contributi o sussidi, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari ai componenti di seggi elettorali, restituzione di depositi cauzionali, nonché i pagamenti ad ogni titolo effettuati su conti correnti bancari appartenenti a filiali dell'Istituto bancario tesoriere e quant'altro previsto dalle normative vigenti, anche in materia di contabilità pubblica. Nel caso in cui in un gruppo di mandati di pagamento consegnati contemporaneamente al Tesoriere un medesimo soggetto compaia come beneficiario di uno e più di essi le spese in questione, laddove previste, verranno applicate per una sola volta. Il criterio è articolato nei seguenti due sub-criteri distinti, valutati separatamente: 6.1) Bonifici su conti correnti presso la stessa banca Tesoriere – max 2 punti 6.2) Bonifici su conti correnti presso altre banche – max 3 punti Le offerte devono essere formulate distintamente per ciascun sub-criterio. Le commissioni devono essere espresse esclusivamente in euro, con un massimo di due decimali, per singola disposizione, senza componenti ulteriori o costi accessori. Le commissioni offerte dovranno essere suddivise per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca Tesoriere e per bonifici su altre banche e non potranno essere superiori ai seguenti importi massimi: - € 0,50 per bonifici su conti correnti presso la stessa banca Tesoriere; - € 1,00 per bonifici su conti correnti presso altre banche. Le offerte che superano i suddetti limiti massimi non sono ammissibili. Per ciascun sub-criterio, il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: $P_i = (\text{Commissione migliore} / \text{Commissione offerta}) \times P_{\max}$ dove: - Commissione migliore = valore più basso tra quelli offerti per il relativo sub-criterio - Commissione offerta = valore offerto dal concorrente - $P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile per il singolo sub-criterio In presenza di offerte pari a zero, la formula non si applica. In tal caso, alla/e offerta/e pari a zero è attribuito il punteggio massimo previsto per il relativo sub-criterio. Qualora più concorrenti offrano una commissione pari a zero, il punteggio massimo è attribuito a tutte le relative offerte. Le commissioni offerte dovranno essere mantenute invariate per tutta la durata contrattuale. Nel caso di più mandati trasmessi contestualmente e riferiti al medesimo beneficiario, la commissione è applicata una sola volta per ciascuna distinta di trasmissione. N.B. Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'indicazione della commissione di cui al presente criterio è obbligatoria. La mancata indicazione della commissione comporta la carenza di un elemento essenziale dell'offerta economica e, pertanto, l'inammissibilità dell'offerta stessa.	
7)	Innalzamento della soglia minima di € 300,00 (trecento/00) di esenzione da commissioni e spese per pagamenti (prevista all'art. 11.12 dello schema di convenzione). All'offerta di una soglia minima di esenzione pari a € 300,00, prevista dallo Schema di convenzione, sono attribuiti punti 0. Le offerte devono essere espresse in euro, con un massimo di due decimali. Non sono ammesse offerte inferiori alla soglia minima di € 300,00. Le offerte superiori sono valutate secondo la seguente formula: $P_i = [(Soglia offerta - 300) / (Soglia migliore - 300)] \times P_{\max}$ dove:	2

	- Soglia offerta = valore indicato dal concorrente - Soglia migliore = valore più elevato tra quelli offerti - Pmax = punteggio massimo attribuibile Nel caso in cui tutte le offerte siano pari alla soglia minima di € 300,00, a tutte è attribuito punteggio pari a zero. N.B. In caso di mancata indicazione dell'offerta per il presente criterio, si intende offerta la soglia minima di € 300,00.	
8)	Contributo annuo da corrispondersi al Comune a titolo di collaborazione e sostegno per le attività istituzionali (culturali, sportive, sociali, educative ecc.) Il contributo è finalizzato a sostenere le attività istituzionali dell'Ente ed è considerato parte dell'equilibrio economico complessivo dell'offerta. All'offerente è richiesto di indicare un contributo annuo espresso in euro, con un massimo di due decimali. Il punteggio è attribuito nel modo seguente: - all'offerta migliore è attribuito il punteggio massimo pari a 6 punti; - alle altre offerte il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: Pi = (Contributo offerto / Contributo migliore) × Pmax dove: - Contributo offerto = importo annuo indicato dal concorrente - Contributo migliore = importo annuo più elevato tra quelli offerti - Pmax = punteggio massimo attribuibile (pari a 6 punti) Nel caso in cui tutte le offerte presentino un contributo pari a € 0,00, a tutte è attribuito punteggio pari a zero. N.B. In caso di mancata indicazione del valore per il presente criterio, si intende offerto un contributo pari a € 0,00.	6
9)	Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria (compenso max annuale euro 30.000,00) previsto all'art. 21.1 dello schema di convenzione. L'offerente è tenuto a indicare il compenso annuo richiesto per lo svolgimento del servizio, espresso in euro, con un massimo di due decimali. Il compenso offerto non potrà essere superiore a € 30.000,00. Le offerte che superano tale limite non sono ammissibili. Il punteggio è attribuito nel modo seguente: - all'offerta economicamente più vantaggiosa (compenso più basso) è attribuito il punteggio massimo; - alle altre offerte il punteggio è attribuito secondo la seguente formula: Pi = (Compenso migliore / Compenso offerto) × Pmax dove: - Compenso migliore = compenso annuo più basso tra quelli offerti - Compenso offerto = compenso annuo indicato dal concorrente - Pmax = punteggio massimo attribuibile (pari a 8 punti) In presenza di offerte pari a zero, la formula non si applica. In tal caso, alla/e offerta/e pari a zero è attribuito il punteggio massimo previsto. Qualora più concorrenti offrano una commissione pari a zero, il punteggio massimo è attribuito a tutte le relative offerte. N.B. L'indicazione del compenso annuo è obbligatoria. La mancata indicazione comporta l'inammissibilità dell'offerta.	8

Il punteggio economico del concorrente *i-esimo* è determinato mediante la sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio economico secondo la seguente formula:

$$PE_i = \sum [P_x]$$

dove:

PEi = punteggio attribuito al concorrente (i-esimo) rispetto al requisito economico;

Px = punteggio per il criterio X;

Σ = sommatoria;

X = 1, 2, 3, ... 9 (numero di criteri di valutazione economica).

25.7 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i punteggi dei criteri discrezionali come sopra ottenuti – metodi **a)** e **b)** del paragrafo 25.2 - verranno riparametrati (2ª riparametrazione nel caso di confronto a coppie) attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica come di seguito calcolata:

$$Pi = PTi + PEi$$

dove

PTi = *punteggio tecnico complessivo attribuito al concorrente i-esimo;*

PEi = *punteggio economico complessivo attribuito al concorrente (i);*

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

27. MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità della stazione appaltante di riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla verifica delle buste tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi, alla valutazione delle offerte economiche.

30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche.

La Commissione calcola, mediante l'applicazione delle modalità di cui al paragrafo 25.5, il punteggio economico e, successivamente, procede con l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione

tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

- (1) ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica nel suo complesso.
- (2) In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta economica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul criterio "*Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria*" (indicato con il punto 9 della Tabella n. 6);
- (3) In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri discrezionali **(D)**.
- (4) Qualora permanga parità, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa unicamente sul criterio "*Compenso per svolgimento del servizio di tesoreria*" di cui al punto precedente. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.
Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.
- (5) Infine, dovesse permanere l'*ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024 allegati.pdf](#)
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a

15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

32. AGGIUDICAZIONE, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

32.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria per tutti i concorrenti ad eccezione del primo e del secondo in graduatoria.

Per questi ultimi lo svincolo verrà effettuato subito dopo la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

32.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni all'Ente affidante o a terzi, lo stesso è esonerato dal presentare cauzione definitiva ex art. 117 del D. Lgs 36/2023.

Il tesoriere è, in ogni caso, responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

32.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2024.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

34. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

35. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso **è differito** nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

36. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

37. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 1.9.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Nicodemo Silvestri)
[Firmato digitalmente]